

Alla Ill.ma
**Procura Regionale del Lazio
della Corte dei Conti**
Via A. Baiamonti, 25
00195 Roma

RACC. A.R.

ESPOSTO-DENUNCIA

Il sottoscritto Avv. Andrea COLLETTI (c.f. CLLNDR81G22G482N), nato a Pescara, il 22 marzo 1981, e res.te in Montesilvano, Deputato della Repubblica italiana e portavoce del M5S;

premesse

- che in data 12 settembre 2015 si è disputata a New York la finale femminile dell'*Us Open di New York* di tennis (quest'anno contesa da due atlete italiane), una competizione sportiva che mette in palio un premio in denaro e a cui gli atleti partecipano singolarmente come privati cittadini e non, quindi, in rappresentanza del Paese di provenienza;
- che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Dr. Matteo Renzi, decidendo di assistere dal vivo alla competizione sportiva, si recava nella città di New York utilizzando l'aereo di Stato a disposizione delle più alte cariche pubbliche per assolvere ai soli impegni istituzionali;
- che la materia dei voli di Stato è stata normata con Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 e con la successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011;
- che quest'ultima, nell'indicare le condizioni e le procedure da osservare nella gestione del trasporto aereo di Stato, dopo aver stabilito che esso *"fornisce supporto all'espletamento delle funzioni istituzionali delle più elevate autorità (Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale, ndr), alla tutela della sicurezza nazionale e, in conformità agli articoli 2 e 32 della Costituzione, concorre alla protezione dei soggetti esposti a minaccia o pericolo, alla salvaguardia della vita umana e della salute"*, ha altresì specificato che il suo utilizzo avvenga *"in armonia con gli obiettivi governativi di contenimento della spesa pubblica"* dovendo essere sempre disposto *"in relazione alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti per attendere più efficacemente allo svolgimento dei compiti istituzionali e per garantire il livello di sicurezza o il trattamento protocolle connesso al rango della carica rivestita"*;
- che, in particolare, l'articolo 7 (Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato, ndr) della citata direttiva recita testualmente: *"Il trasporto aereo di Stato è disposto secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilità, dell'inopportunità o della non convenienza dell'impiego di differenti modalità di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche"*

esigenze di alta rappresentanza connesse alla natura della missione istituzionale supportata”;

- che i concetti di “impossibilità” e/o “inopportunità” di utilizzare un mezzo alternativo al volo di Stato sono stati rimarcati più di recente in una circolare del 2013 firmata dall’allora segretario generale della presidenza del Consiglio con cui si è stabilito che nel rispetto dell’art. 3, comma 2, del già citato D.L. n. 98 del 2011 e degli artt. 7 e 9 della Direttiva del 2011 è necessario che ogni istanza per la concessione di un volo di Stato sia corredata da documentazione attestante le circostanze che rendono indispensabile ed eccezionale l’utilizzo del mezzo aereo (inderogabilità, urgenza, motivazioni istituzionali, mancanza di mezzi di trasporto alternativi, ecc.) [...] e che risultano “*ostative all’uso di voli commerciali o altri mezzi di trasporto*”;
- che nel caso di specie difettavano tutti i requisiti e i presupposti che avrebbero potuto legittimare e, per l’effetto, consentire, il volo di Stato effettuato dal Presidente del Consiglio Renzi;
- che, in particolare, la partecipazione alla finale dell’*Us Open di New York* di tennis esulasse dagli impegni istituzionali, partecipando gli atleti come singoli e non in rappresentanza della Nazione (nel qual caso, comunque, legittimato a rappresentare il Paese sarebbe stato il Presidente della Repubblica in omaggio al disposto del primo comma dell’articolo 87 della Costituzione);
- che, inoltre, non siano stati osservati i criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse pubbliche né, tantomeno, il carattere di eccezionalità giustificato dall’esigenza di assicurare certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti richiesto dalla normativa in vigore essendo chiaramente possibile raggiungere agevolmente e in tempi certi la città di New York, sede del match, con un volo di linea per come dimostrato dalla circostanza che persino il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, aveva già provveduto a prenotare il viaggio su un volo ordinario di linea (prenotazione disdetta una volta invitato da Renzi a usufruire del volo di Stato);
- che, per le ragioni esposte, l’assistere alla finale di un torneo di rango internazionale in una qualsiasi disciplina sportiva in cui sia coinvolto un atleta italiano non possa assurgere a un dovere connesso alla carica istituzionale ricoperta;
- che, dai dati riportati da un rapporto realizzato dal colonnello Giovanni Bardelli (coordinatore del servizio per i voli di Stato) per Palazzo Chigi nel 2014 risulterebbe che il costo di ciascuna ora di volo di Stato sia altamente oneroso aggirandosi intorno ai 5.000,00 euro/h o anche ai 12.000,00 euro/h a seconda della tipologia del veicolo utilizzato, spesa a cui vanno aggiunte tutte le altre voci a corredo del viaggio quali costo del personale di volo, tempo di permanenza in aeroporto *et similia*);
- che tutte le spese sono a carico della collettività, ed in particolare, dei contribuenti;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto Avv. Andrea COLLETTI, nella qualità *ut supra* evidenziata,

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Procura voglia:

- accertare la sussistenza dei presupposti per usufruire del volo di Stato in conformità delle vigenti disposizioni normative in materia e, più in particolare, di verificare se la competizione sportiva, seppur storica per tutto il movimento azzurro, si possa considerare una missione o impegno pubblico che legittimi l'utilizzo dell'aereo a disposizione per gli impegni istituzionali;
- accertare l'impossibilità di servirsi di un mezzo alternativo, più economico e comunque idoneo raggiungere la città di New York in condizione di sicurezza;
- accertare la sussistenza di illeciti contabili e/o penali nei fatti denunciati, individuando le eventuali responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei confronti dell'erario e della collettività;
- accertare, altresì, la sussistenza di un eventuale danno all'immagine della pubblica amministrazione.

Qualora si ravvisino profili di natura penale si chiede che venga informata la competente Procura della Repubblica.

Si chiede, altresì, qualora codesta Ecc.ma Procura di essere informati dell'eventuale archiviazione del presente esposto.

Roma, li 15 settembre 2015

Avv. Andrea Colletti